



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Roma , - 6 OTT. 2011

DIRAMAZIONE GENERALE

Prot. N. 1576
ALL. N. 1

Oggetto: Art.12, comma 4 del D.P.R. 18 Giugno 2002, n. 164 - Compenso aggiuntivo per attività di controllo del territorio in zone montane. Chiarimenti.

L'art.12, comma 4 del D.P.R. 18 Giugno 2002, n. 164, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003" ha introdotto un compenso aggiuntivo spettante al personale del Corpo forestale dello Stato preposto all'attività di controllo del territorio in zone montane, site al di sopra di 700 metri di altitudine.

Detto compenso è quantificato dalla medesima norma sopra citata in 2,50 euro per ogni turno di lavoro.

Con successive diramazioni dell'Amministrazione sono state fornite le disposizioni applicative della norma in argomento, prevedendo la corresponsione del compenso accessorio a tutto il personale in servizio presso le Stazioni la cui giurisdizione comprenda porzioni di territorio al di sopra dei 700 mt. s.l.m., che svolga servizi sul territorio per attività di controllo.

Inoltre, detto compenso spetta anche al personale in servizio in altri uffici, non ricadenti nella fattispecie anzidetta, ma che si rechi al di sopra dei 700 mt. s.l.m. per svolgere attività di controllo del territorio, come risultante da formale ordine di servizio.

Restano, pertanto, esclusi i servizi svolti dal personale, in servizio presso le Stazioni anzidette, per attività non connesse al controllo del territorio (servizi amministrativi, notifica atti, ecc.).

L'interpretazione data dall'Amministrazione alla norma in questione trova giustificazione dalla necessità di dover compensare un effettivo disagio del personale operante in quei territori a prescindere dall'effettivo raggiungimento di altitudini al di sopra di 700 mt; questo anche in relazione agli accordi intercorsi durante la concertazione tra parte pubblica e OO.SS. in sede di definizione dell'Accordo sindacale in questione.

In adempimento ai propri compiti istituzionali, la Ragioneria generale dello Stato – Servizi ispettivi di Finanza pubblica, nel corso di una serie di ispezioni presso uffici e strutture del Corpo, ha contestato, tra l'altro, alle singole strutture verificate, la corresponsione del compenso in parola secondo le modalità sopra richiamate.

Secondo l'interpretazione dei Servizi Ispettivi, per la corresponsione del compenso è necessario che il personale destinatario si rechi effettivamente in zone di al di sopra dei 700 mt. A supporto di detta interpretazione vengono peraltro evidenziate alcune situazioni "limite", ovvero la corresponsione del compenso anche al personale che si reca in servizio sul litorale in quelle giurisdizioni avente sia territori situati sul livello del mare sia oltre i 700 mt .

Ed invero, da un'attenta riflessione sull'interpretazione data nel passato dall'Amministrazione, scaturisce la necessità di fornire un quadro più dettagliato dei destinatari del compenso, anche al fine di evitare sperequazioni tra il personale.

La condizione principale per la corresponsione del compenso è che l'attività svolta durante il turno di lavoro dal personale assegnato alle Stazioni, la cui giurisdizione comprenda porzioni di territorio al di sopra dei 700 mt., fatto salvo quanto chiarito al penultimo capoverso, sia riferibile al disagio conseguente ad un servizio, che deve effettuarsi all'esterno della propria sede, per l'espletamento dell'attività di controllo del territorio di propria competenza.

Di detta attività è necessario che venga fatta menzione nel brogliaccio di servizio e negli altri documenti giustificativi dei titoli di pagamento.

Restano, pertanto, escluse quelle attività che, ancorché svolte fuori dalla sede di servizio, non sono riferibili alla predetta condizione.

Si precisa, inoltre, che il compenso compete anche al personale assegnato presso strutture od Uffici la cui propria giurisdizione non comprende zone montane site al di sopra della quota indicata, qualora l'attività svolta venga effettuata per il controllo su altra giurisdizione di territorio posto al di sopra dei 700 mt., anche per attività di coordinamento o direzione, e purché ciò sia sancito da uno specifico ordine di servizio.

Il compenso compete anche nel caso in cui il personale del precedente capoverso effettui l'attività di controllo presso un territorio la cui competenza appartiene ad una Stazione la cui giurisdizione comprende porzioni di territorio al di sopra dei 700 mt., fatto salvo quanto chiarito al penultimo capoverso, in collaborazione con il personale della stessa Stazione.

Infine, si riportano in allegato le Stazioni, la cui giurisdizione contiene porzioni limitate di territorio al di sopra dei 700 mt. s.l.m..

Al personale che opera presso tali strutture la corresponsione dell'indennità può essere assentita solo dove risulti che l'attività di controllo si sia svolta in località al di sopra dei 700 mt. s.l.m.. Detta attività deve essere riportata nel brogliaccio di servizio.

Sono abrogate, dalla data della presente, le precedenti disposizioni sull'argomento.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone





Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
UFFICIO RELAZIONI SINDACATI

Roma, 24 OTT. 2011

DIRAMAZIONE GENERALE

Prot. n. 1644
All. : 1.

Oggetto: Art.12, comma 4 del D.P.R. 18 Giugno 2002, n. 164 - Compenso aggiuntivo per attività di controllo del territorio in zone montane. ALLEGATO.

A seguito di verifiche effettuate sulle comunicazioni pervenute dagli Uffici territoriali del CFS, si trasmette un nuovo elenco, che sostituisce quello allegato alla diramazione generale del 6 ottobre 2011 n. 1576, relativo alle Stazioni, la cui giurisdizione contiene porzioni limitate di territorio al di sopra dei 700 mt. s.l.m..

Si ricorda che al personale che opera presso tali strutture la corresponsione dell'indennità può essere assentita solo dove risulti che l'attività di controllo si sia svolta in località al di sopra dei 700 mt. s.l.m.. Detta attività deve essere riportata nel brogliaccio di servizio.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone

**STAZIONI FORESTALI LA CUI GIURISDIZIONE CONTIENE PORZIONI LIMITATE
DI TERRITORIO SUPERIORI A 700 METRI S.L.M.**

ABRUZZO

COLLECORVINO (PE)
TORRE DE' PASSERI (PE)
ATRI (TE)
CIVITELLA DEL TRONTO (TE)
CAMPLI (TE)
TOSSICIA (TE)
ATESSA (CH)
CASOLI (CH)
FARA FILIORUM PETRI (CH)

BASILICATA

RIPACANDIDA (PZ)
ROTONDELLA (MT)

CALABRIA

TIRIOLO (CZ)
CORIGLIANO CALABRO (CS)
FAGNANO CASTELLO (CS)
CIRO' (KR)
LOCRI (RC)
SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE (RC)
SPILINGA (VV)

CAMPANIA

MIRABELLA ECLANO (AV)
AVELLINO
MONTESARCHIO (BN)
SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)
SAN GIOVANNI (BN)
SAN SALVATORE TELESINO (BN)
SANT'AGATA DE' GOTI (BN)
TORRECUSO (BN)
CASERTA
CALVI RISORTA (CE)
CASTEL VOLTURNO (CE)
FORMICOLA (CE)
CAVA DE' TIRRENI (SA)
POLLA (SA)
SALERNO
SAN CIPRIANO PICENTINO (SA)
SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)
STAZIONE PARCO CASAL VELINO (SA)
STAZIONE PARCO PISCIOTTA (SA)
STAZIONE PARCO SAN GIOVANNI A PIRO (SA)
STAZIONE PARCO BOSCOREALE (NA)
STAZIONE PARCO OTTAVIANO (NA)
STAZIONE PARCO SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA)
STAZIONE PARCO TORRE DEL GRECO (NA)
CASAMICCIOLA (NA)
ROCCARAINOLA (NA)



EMILIA ROMAGNA

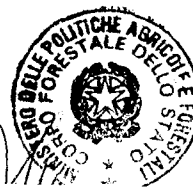
CASTEL DEL RIO (BO)
MONTERENZIO (BO)
SAVIGNO (BO)
VERGATO (BO)
CIVITELLA DI ROMAGNA (FC)
DOVADOLA (FC)
MERCATO SARACENO (FC)
PREDAPPIO (FC)
SARSINA (FC)
TREDOZIO (FC)
SERRAMAZZONI (MO)
PIANELLO VAL TIDONE (PC)
PELLEGRINO PARMENSE (PR)
REGGIO EMILIA (RE)
VIANO (RE)
CASINA (RE)
BRISIGHELLA (RA)
CASOLA VALSENIO (RA)
NOVAFELTRIA (RN)

LAZIO

ROCCA DI PAPA (RM)
SEGNI (RM)
VELLETRI (RM)
POGGIO MIRTETO (RI)
ANAGNI (FR)
ARCE (FR)
CASTRO DEI VOLSCI (FR)
CECCANO (FR)
PONTECORVO (FR)
RONCIGLIONE (VT)
SORIANO NEL CIMINO (VT)
VETRALLA (VT)
VITERBO
PRIVERNO (LT)

LIGURIA

RAPALLO (GE)
GENOVA PONTEDECIMO (GE)
IMPERIA
SANREMO (IM)
VENTIMIGLIA (IM)
ALBENGA (SV)
ANDORA (SV)
CAIRO MONTENOTTE (SV)
VADO LIGURE (SV)
BRUGNATO (SP)
LA SPEZIA
MATTARANA (SP)
SARZANA (SP)
STAZIONE PARCO RIOMAGGIORE (SP)



LOMBARDIA

CURNO (BG)
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)
TRESCORE BALNEARIO (BG)
BRESCIA
GAVARDO (BS)
SALO' (BS)

MARCHE

ANCEVIA (AN)
AMANDOLA (FM)
ASCOLI PICENO
CASTIGNANO (AP)
SARNANO (MC)
FOSSOMBRONE (PU)
PERGOLA (PU)
SANT'ANGELO IN VADO (PU)

MOLISE

CASACALENDA (CB)
CIVITACAMPOMARANO (CB)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)
VENAFRO (IS)

PIEMONTE

ACQUI TERME (AL)
STAZZANO (AL)
TORTONA (AL)
CANELLI (AT)
OVADA (AL)
CARPIGNANO SESIA (NO)
NEBBIUNO (NO)
GOZZANO (NO)
PINEROLO (TO)
COLLEGNO (TO)
CORTEMILIA (CN)
SALUZZO (CN)
CUNEO
MASSERANO (BI)
SORDEVOLO (BI)

PUGLIA

ASCOLI SATRIANO (FG)
STAZIONE PARCO CAGNANO VARANO (FG)
STAZIONE PARCO VIESTE (FG)
PIETRAMONTECORVINO (FG)
SANNICANDRO GARGANICO (FG)
VOLTURARA APPULA (FG)

TOSCANA

AREZZO
CORTONA (AR)
MONTEVARCHI (AR)
PALAZZO DEL PERO (AR)
BARBERINO DI MUGELLO (FI)
CEPPETO (FI)



FIRENZE
TAVARNELLE VAL DI PESA / GREVE IN CHIANTI (FI)
MASSA MARITTIMA (GR)
MONTEROTONDO MARITTIMO (GR)
PAGANICO (GR)
ROCCASTRADA (GR)
CAMAIORE (LU)
VORNO (LU)
CALCI (PI)
POMARANCO (PI)
PRATO (PO)
COLLE DI VAL D'ELSA (SI)
GAIOLE IN CHIANTI (SI)
MONTEPULCIANO (SI)
MONTICIANO (SI)
RADDA IN CHIANTI (SI)
SARTEANO (SI)
STAZIONE PARCO MARCIANA MARINA (LI)

UMBRIA

ASSISI (PG)
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
CITTA' DI CASTELLO (PG)
GUBBIO (PG)
PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PG)
PERUGIA
TODI (PG)
UMBERTIDE (PG)
VALFABBRICA (PG)
ALLERONA (TR)
AMELIA (TR)
AVIGLIANO UMBRO (TR)
MONTECCHIO (TR)
NARNI (TR)
ORVIETO (TR)
PIEDILUCO (TR)
SAN VENANZO (TR)
TERNI

VENETO

POSTO FISSO UTB CELARDA (BL)
CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VITTORIO VENETO (TV)
VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
VERONA
ARZIGNANO (VI)

